

**ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

49 15.05.2018
N° DEL

**OGGETTO: TRIBUNALE DI BRINDISI - RICORSO EX ART.633 C.P.C. DELL'ING.
GIANDOMENICO SAVOIA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE -**

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 13:00, presso la sede consortile, convocato nelle forme prescritte dallo Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto:

	Presenti	Assenti
Domenico BIANCO - Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonia RUBINI - V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luigi AMATI - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale, convocato secondo le prescritte norme statutarie, è presente:
Dr. Francesco Taurino (Componente) e Dr. Salvatore Baldassarre (componente).

Assume la presidenza il Presidente Domenico Bianco.

Assiste con funzioni di segretario previste dall'art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il Direttore Generale dell'Ente, Dr. Giuseppe De Pace.

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, invita il Direttore Generale a relazionare in merito.

Il Direttore Generale riferisce:

Con nota prot. n.2030 del 07.05.2018, l'avv. Giuseppe Caforio, in nome e per conto dell'ing. Giandomenico Savoia, ex dipendente consortile, ha inoltrato ricorso ex art.633 c.p.c. al Tribunale di Brindisi al fine di ingiungere al "...Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale..... di consegnare al ricorrente, senza dilazione, i modelli PA04 (ex modelli 98) relativi alla propria

posizione contributiva per il periodo intercorrente dal 01.11.2000 al 06.11.2016...".

In uno con il ricorso, il legale ha trasmesso decreto ingiuntivo ed atto di precetto.

Con nota prot. n.2057 del 08.05.2018, il funzionario consortile, Antonio La Forgia, ha relazionato al riguardo:

"Con riferimento al ricorso ex art. 633 c.p.c. ed unito atto di precetto, notificato in data 7 maggio 2018 ed acquisito in pari data al protocollo consortile n. 2030, si comunica quanto segue.

Il ricorrente ing. Giandomenico Savoia, per il tramite del proprio legale Avv. Caforio, ha richiesto, tra l'altro, in varie occasioni, la prima volta con lettera del 13 aprile 2017, la emissione del modello PA04 al fine di poter "verificare che le somme realmente corrisposte all'INPS per tutto il periodo lavorativo fossero realmente parametrare a quanto percepito a titolo di retribuzione ed accessori".

*A tal fine si specifica che il modello informatico PA04 (ex mod. 98.2 – solo cartaceo), **istituito con la circolare INPDAP n. 34 del 17 dicembre 2003**, rappresentava "un unico nuovo modello di comunicazione dei dati tra l'Istituto e l'ente datore di lavoro che contiene tutte le informazioni già previste dai modelli 756 e 98.2, attualmente in uso, sul quale ogni ente avrà cura di riportare i dati anagrafici, giuridici e retributivi dell'iscritto, ancorché già trasmessi all'Inpdap."*

*Più dettagliatamente, tale modello di comunicazione, **tra l'Istituto e l'ente datore di lavoro**, veniva redatto dall'ente datore di lavoro, su richiesta dell'istituto previdenziale solo ed esclusivamente in occasione di richiesta, da parte dell'iscritto al predetto istituto, di prestazioni a carattere previdenziale (pensione, ricongiunzione, riscatto).*

*Successivamente, l'istituto INPDAP, con la circolare **n. 54 del 22 marzo 2016** ha comunicato: "si ribadisce pertanto che gli enti datori di lavoro degli iscritti alle Casse pensioni diverse dallo Stato, non devono più trasmettere il mod. PA04, intendendosi superate le istruzioni contenute nelle circolari INPDAP n. 34/2003, 10/2004 e 33/2004 . . ."*

Alla luce di quanto sopra, in assenza di richieste, e nel periodo di vigenza del modello PA04 non ve ne sono state, non si sono realizzate le condizioni per le quali l'ente avrebbe dovuto predisporlo.

*Pertanto, quando il legale del ricorrente chiede (punto 16) del ricorso in argomento, "copia autentica dei modelli PA04 relativi alla posizione contributiva e previdenziale" **sta chiedendo copia di un originale che, per le ragioni sopra esposte, non esiste.***

Attualmente il modello di comunicazione tra l'istituto e l'ente datore di lavoro avviene solo ed esclusivamente attraverso l'applicazione software PASSWEB presente all'interno dell'area riservata del datore di lavoro sul portale dell'INPS.

Tale applicazione è stata infatti utilizzata per provvedere sia alla sistemazione contributiva del ricorrente, richiesta da INPS, con riferimento all'anno 2004, con nota prot. 1600 01/09/2017.0196464, pervenuta al protocollo consortile in data 5 settembre 2017 ed acquisita al n. 3922, sia alla certificazione "ultimo miglio" sempre richiesta da INPS, in ultimo con mail del 9 aprile 2018, acquisita al protocollo consortile n. 1611 del 10 aprile 2018, in merito alla richiesta di ricongiunzione contributiva verso INARCASSA avanzata dal ricorrente.

*Alla luce di tutto quanto sopra preme mettere in evidenza come l'ente si sia preoccupato esclusivamente di provvedere alle sistemazioni sopra elencate, tra l'altro quella relativa all'anno 2004 non interessava solo il ricorrente Savoia **ma tutto il personale consortile**, nella certezza che la incongrua, ripetuta, richiesta del mod. PA04 fosse finalizzata solo ed esclusivamente al perfezionamento di tali pratiche.*

Per tutto quanto sopra si ritiene che il ricorso proposto dall'ing. Savoia sia infondato”.

Tanto premesso, il Presidente, concordando pienamente con quanto relazionato dal funzionario consortile sig. La Forgia, ritenendo il ricorso infondato in fatto e in diritto, al fine di predisporre tutto quanto necessario affinché l'Ente possa costituirsi nel giudizio di che trattasi, **ha dato mandato** agli uffici consortili a richiedere all'avv. Biagio Francesco Leo, legale di fiducia dell'Ente, *“...di comunicare la migliore prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, con indicazione dello sconto proposto”.*

L'avvocato interpellato, al fine di provvedere a quanto richiesto, ha trasmesso il preventivo per il compenso professionale, redatto ai sensi della richiamata normativa, per complessivi €1.500,00, oltre accessori come per legge, acquisito al protocollo consortile n.2173 del 14.05.2018.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente propone:

- Di prendere atto del ricorso ex art.633 c.p.c. innanzi al Tribunale di Brindisi, promosso dall'ing. Giandomenico Savoia;
- Di prendere atto ed approvare, come in effetti approva in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la relazione redatta dal funzionario consortile La Forgia, acquisita al protocollo consortile n.2057 del 08.05.2018;
- Di costituirsi nel giudizio di che trattasi, dando mandato all'avv. Biagio Francesco Leo;
- Di accettare il preventivo trasmesso dall'avv. Biagio Francesco Leo, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, al protocollo consortile con il n.2173 del 14.05.2018;
- Di approvare la bozza di convenzione regolante il rapporto con il legale, redatta sulla base del preventivo trasmesso, che, se pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente,

DELIBERA

1. Di dare atto del ricorso ex art.633 c.p.c. innanzi al Tribunale di Brindisi, promosso dall'ing. Giandomenico Savoia.
2. Di dare atto ed approvare, come in effetti approva in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la relazione redatta dal funzionario consortile La Forgia, acquisita al protocollo consortile n.2057 del 08.05.2018.
3. Di costituirsi nel giudizio di che trattasi, dando mandato all'avv. Biagio Francesco Leo.
4. Di accettare il preventivo trasmesso dall'avv. Biagio Francesco Leo, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, al protocollo consortile con il n.2173 del 14.05.2018;
5. Di approvare la bozza di convenzione regolante il rapporto con il legale, redatta sulla base del preventivo trasmesso, che, se pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.
6. Di dare atto che il professionista ha già rilasciato le dichiarazioni relative allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15 comma 1 lett. c del d.lgs.33/2013), all'assenza di conflitti di interesse (art. 53 comma 14 del d.lgs.165/2001) ed alla presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel modello Organizzativo e nel Codice Etico del Consorzio ASI di Brindisi, pubblicati sul sito web consortile all'indirizzo www.asi.br.it.

Il Direttore Generale
f.to Giuseppe DE PACE

Il Presidente
f.to Domenico Bianco

Il Vice Presidente
f.to Sonia Rubini

Il Consigliere
f.to Luigi Amati